



Comites di Monaco di Baviera
Hermann-Schmid-Str. 8, D-80336 München

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1. PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Com.It.Es. costituito secondo la legge dello Stato italiano, è un organo di rappresentanza della Comunità italiana all'estero, democratica e rappresentativa, che ne tutela gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale e culturale, nel pieno rispetto della Legge e delle norme previste dall'ordinamento locale, e delle norme del diritto internazionale e comunitario. Il Com.It.Es collabora con l'autorità consolare, mediante una azione idonea di stimolo e di informazione, nella vigilanza della sicurezza sociale, sulle condizioni abitative e sull'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche e professionali, nonché sull'effettiva attuazione delle leggi, iniziative e provvidenze predisposte dalla Repubblica Federale tedesca, o ivi applicabili dall'Unione Europea a favore degli immigrati nel settore culturale scolastico, del mondo del lavoro, ricreativo, sportivo e del tempo libero, sia per favorire la migliore integrazione dei nostri connazionali nella società locale, sia per mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana e la diffusione della storia, della tradizione della cultura e della lingua Italiana. Il Com.It.Es fonda la propria azione sui principi di libertà di eguaglianza, di solidarietà e giustizia, al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana, il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, e di favorire la collaborazione con le Associazioni democratiche degli italiani residenti nella circoscrizione di Monaco di Baviera.

Art. 2 SEDE UFFICIALE

La sede principale del Com.It.Es é in Hermann-Schmid-Straße 8, 80336 nella città di Monaco di Baviera, Germania.

Art. 3. COMPITI DEL COM.IT.ES.

Ispirandosi ai dettami della Costituzione Italiana e nel pieno rispetto delle norme previste dall'ordinamento locale e dal diritto internazionale, ferme restando le funzioni e le responsabilità del Capo dell'Ufficio Consolare, il Com.It.Es adempie a tutti i compiti che gli sono attribuiti dall'art. 2 della Legge 23 ottobre 2003, n. 286.

Art. 4. FUNZIONI CONSULTIVE

Il Com.It.Es esprime parere motivato e obbligatorio sulle richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Ministero degli Affari Esteri per il finanziamento di tali attività.

Di propria iniziativa il Com.It.Es esprime pareri, proposte e raccomandazioni in tutte le materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale e scolastica, alla



Comites di Monaco di Baviera
Hermann-Schmid-Str. 8, D-80336 München

formazione professionale, alla ricreazione, allo sport e tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione.

Art. 5 COMPOSIZIONE DEL COM.IT.ES.

Il Com.It.Es è composto di un massimo di 12 Consiglieri eletti, di cittadinanza italiana. I consiglieri durano in carica 5 anni o fino al giorno stabilito per le elezioni del nuovo Com.It.Es. e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

Art. 6 CARICHE SOCIALI

Ai sensi della Legge, l'assemblea del Com.It.Es elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, ed il Tesoriere, nonché i componenti del Comitato Esecutivo. Inoltre, l'Assemblea elegge al proprio interno i Presidenti delle Commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio, ai sensi dell'art. 12 della legge. Alle Commissioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante

Art. 7 ORGANI

1. Assemblea
2. Presidente
3. Esecutivo
4. Commissioni di lavoro

Art. 8 L'ASSEMBLEA DEL COM. IT. ES.

L'Assemblea del Com. It. Es. su proposte proprie o pervenute da terzi ha competenza sui seguenti atti fondamentali:

1. Mettere in atto programmi operativi che si ispirino ai Principi Fondamentali
2. Elezione a maggioranza assoluta del Presidente.
3. Elezione dell'Esecutivo e dei due Revisori dei conti.
4. Approvazione a maggioranza semplice dei Bilanci preventivi e consuntivi.
5. Modificare a maggioranza assoluta il presente regolamento.

L'Assemblea del Com. It. Es. é di regola pubblica, salvo casi eccezionali. In tali casi il Presidente convocherà l'Assemblea a porte chiuse dandone preventiva comunicazione e motivazione.



Comites di Monaco di Baviera
Hermann-Schmid-Str. 8, D-80336 München

Art. 9 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea del Com.It.Es deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e l'O.d.G. degli argomenti da trattare, tempi di parola previsti e orario approssimativo di chiusura dei lavori.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per l'assemblea ordinaria la convocazione può essere inviata a mezzo posta semplice o elettronica almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione all'indirizzo indicato dai singoli Consiglieri. L'Assemblea è convocata da parte del Presidente, dalla maggioranza dell'Esecutivo o da 1/3 dei membri dell'Assemblea e dall'Autorità consolare.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, dalla maggioranza dell'Esecutivo o da 1/4 dei membri dell'Assemblea e dall'Autorità consolare per iscritto, a mezzo posta semplice o elettronica, con almeno tre giorni di preavviso.

La convocazione è inviata agli organi del Com. It. Es., all'Ufficio consolare e per conoscenza alla stampa ed ai mezzi di comunicazione esistenti sul territorio per dovuta diffusione. La convocazione dovrà indicare nel caso della presenza di esperti esterni, nominativi e funzione.

In caso di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata per posta elettronica con un preavviso di almeno 48 ore.

Art. 10 ORDINE DEL GIORNO DELLE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

L'ordine dei giorno delle riunioni dell'Assemblea è stabilito dall'Esecutivo.

Variazioni o integrazioni all'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie vengono apportate solo su richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri.

L'ordine del giorno include il punto "Varie ed eventuali" al fine di dare la possibilità al pubblico di esporre brevemente eventuali problematiche.

Art. 11 RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

Sono presiedute dal Presidente, in sua assenza sarà compito del Vice Presidente, in caso di assenza di quest'ultimo la presidenza passerà a carico del membro più anziano di età dell'Esecutivo.

Gli argomenti all'ordine del giorno saranno esposti dal Presidente.

Tutti i membri hanno diritto di prendere la parola per esprimere il loro parere, una volta per ogni argomento con un limite massimo temporale fissato in cinque minuti. È facoltà del Presidente della seduta, il concedere una seconda volta la parola per un medesimo argomento.



Comites di Monaco di Baviera
Hermann-Schmid-Str. 8, D-80336 München

A seconda delle esigenze, il Presidente ha facoltà di modificare i tempi di intervento nel corso dell'Assemblea.

Tutte le delibere del Comitato devono essere prese, in via ordinaria, per alzata di mano a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Solo nel caso in cui il voto coinvolga il giudizio su una persona, su di un caso di estrema delicatezza, sul Presidente, motu proprio, o su richiesta di almeno 1/3 dei membri presenti, la votazione avviene per appello nominale, o su richiesta anche di un solo membro, per scrutinio segreto.

Il voto è personale. Non sono ammesse deleghe.

Il Presidente può invitare consulenti esterni o tecnici esterni per le commissioni a partecipare ed a prendere parola su determinati argomenti, previa approvazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta. In ogni caso gli ospiti hanno il solo diritto di relazionare e di rispondere a precise domande, non possono partecipare al voto deliberatorio. Le spese di partecipazione qualora superino Euro 200,00 (viaggi, soggiorni ed onorari) dovranno essere preventivamente approvate dall'Assemblea.

Tutte le riunioni sono verbalizzate dal Segretario o da un soggetto in sua sostituzione designato da quest'ultimo. Nel caso di presentazioni di mozioni, da parte di consiglieri, è richiesta la formulazione scritta.

Tutte le delibere dei Com. It. Es. devono essere riportate nell'albo delibere del Com. It. Es.

E' facoltà del Presidente di organizzare anche la partecipazione da remoto dei consiglieri in Assemblea con opportune infrastrutture telematiche in maniera da assicurare la piena partecipazione del consigliere da remoto all'Assemblea. Il Com. It. Es. si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide se è presente – anche nelle modalità da remoto - la metà più uno dei Consiglieri.

Art. 12 FUNZIONI E POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Com.It.Es ed esercita tutti i poteri e le funzioni conferitigli dalla Legge, dal Regolamento di Attuazione, dal presente Statuto, nonché dalle delibere dell'assemblea. E' componente di diritto dell'Esecutivo, lo presiede e dispone tutti gli ordini di pagamento. Convoca e presiede le riunioni del Com.It.Es e dell'Esecutivo, e dopo aver consultato i Consiglieri, ne stabilisce il luogo, la data, e l'ora.

E' membro di diritto di tutte le Commissioni di Lavoro e ne verifica la regolarità del funzionamento e la realizzazione degli obiettivi. Può partecipare alle riunioni delle Commissioni con diritto di parola ma non di voto.



Comites di Monaco di Baviera
Hermann-Schmid-Str. 8, D-80336 München

Rappresenta il Com.It.Es negli incontri ufficiali con la Comunità e partecipa a riunioni e a manifestazioni inerenti alla carica, con autorità italiane. Può delegare un Consigliere a rappresentarlo a manifestazioni o cerimonie alle quali è stato invitato.

Riferisce al Com.It.Es sugli incontri avuti nell'espletamento della sua carica, porta a conoscenza i Consiglieri della corrispondenza ricevuta in qualità di Presidente e ne permette la visione a coloro che ne fanno richiesta.

Mantiene rapporti con le autorità consolari e riferisce ai Consiglieri dell'Esecutivo e del Com.It.Es gli argomenti discussi.

È eletto a maggioranza assoluta dai suoi membri ed è l'interlocutore diretto con l'Autorità Consolare. Viene eletto a scrutinio segreto secondo la prassi stabilita dalla legge (Art.10, primo comma). Firma ogni documento relativo ad operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario.

Art. 13 FUNZIONI E POTERI DEL VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente viene eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea.

Questi assume le funzioni ed i poteri del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, o in caso di specifica delega da parte del Presidente.

Se il Presidente decade o si dimette, egli ne assume i poteri fino alla seduta successiva, in cui verrà eletto un nuovo Presidente secondo le modalità previste dalla Legge.

Art. 14 IL SEGRETARIO

Il Segretario del Comites che svolge anche le funzioni di Segretario dell'Esecutivo, anche senza esserne membro, viene nominato all'interno dei membri dell'Assemblea. Con l'assistenza del personale amministrativo egli provvede alla conservazione degli atti dell'Assemblea, dell'Esecutivo ed alla stesura dei verbali che firmati dal Presidente e da lui medesimo controfirmati vengono trasmessi all'Ufficio consolare.

Sia la conservazione che la trasmissione della documentazione all'Ufficio Consolare possono essere effettuati tramite il sistema informatico del Com.It.Es, senza l'uso di copie cartacee.

Art. 15 IL TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto all'interno dell'Esecutivo, di cui fa parte. Questi deve agire nel rispetto delle direttive dell'Assemblea che provvede all'approvazione anche per via telematica delle spese da questi sottoposte alla sua attenzione. Egli provvede a tutte le operazioni contabili-amministrative, esegue i pagamenti controfirmati dal Presidente e ne conserva gli atti. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi, e li presenta all'Esecutivo. Riceve e deposita



Comites di Monaco di Baviera
Hermann-Schmid-Str. 8, D-80336 München

i fondi del Comites sull'apposito c/c bancario. Convoca i Revisori dei Conti per la certificazione contabile e di bilancio.

Art. 16 POTERI E FUNZIONI DELL'ESECUTIVO

Il Com.It.Es elegge nel suo seno un Esecutivo composto di un numero di Consiglieri non superiore ad un quarto dei suoi componenti, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 della Legge. Il Segretario presenzia le sedute in qualità di verbalista, senza diritto di voto.

L'Esecutivo delibera con votazioni ad appello nominale ed adotta tutte le decisioni a maggioranza semplice.

In caso di decesso, decadenza o rinuncia alla carica da parte di un componente dell'Esecutivo, il Com.It.Es procede alla sostituzione mediante regolare elezione.

L'Esecutivo è convocato almeno cinque volte all'anno con posta semplice o elettronica dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione, ed in casi urgenti anche verbalmente in termini di tempi più ristretti. E' facoltà del Presidente di organizzare anche la partecipazione da remoto dei consiglieri alle riunioni dell'Esecutivo con opportune infrastrutture telematiche in maniera da assicurare la piena partecipazione del consigliere da remoto alla riunione.

E' facoltà del Presidente di organizzare, una riunione dell'Esecutivo totalmente in modalità telematica nel pieno rispetto delle regole di convocazione.

La sua convocazione è possibile anche su richiesta di almeno due dei suoi membri. In tal caso la richiesta scritta da trasmettere anche via posta elettronica deve essere indirizzata al Presidente.

Le riunioni dell'Esecutivo devono terminare entro e non oltre le ore 21,00.

Compito dell'Esecutivo è quello di affiancare il Presidente nello:

1. stabilire l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea;
2. elaborare i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
3. esaminare i problemi relativi all'attività del Comites, ed elaborarne le soluzioni;
4. proporre le Commissioni di lavoro ed il loro Presidente;
5. prendere sotto la sua responsabilità le deliberazioni che, altrimenti, spetterebbero all'Assemblea, quando la necessità e l'urgenza siano tali da non permetterne la convocazione. Di queste delibere viene fatta relazione all'Assemblea nella seduta immediatamente successiva, per ottenerne la ratifica. L'Esecutivo può con successiva ratifica, deliberare la spesa amministrativa fino ad un ammontare di € 500,00 (cinquecentoeuro/00).

Le riunioni dell'Esecutivo sono valide se è presente la metà più uno dei membri.



Comites di Monaco di Baviera
Hermann-Schmid-Str. 8, D-80336 München

Le deliberazioni dell'Esecutivo sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente che pertanto vota per ultimo.

Art. 17 POTERI E FUNZIONI DELLE COMMISSIONI DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 12 della Legge il Com.It.Es istituisce le Commissioni di Lavoro:

1. Le Commissioni vengono istituite su impulso dell'Esecutivo.
2. Compito delle Commissioni è lo studio di problemi specifici, rielaborazione di proposte e l'eventuale realizzazione di progetti per conto del Com. It. Es. Ultimati i lavori la Commissione informa l'Assemblea ed in seguito viene sciolta.
3. Le Commissioni di lavoro miste sono così chiamate, perché formate da membri del Com. It. Es. e da esperti esterni che offrono gratuitamente il loro contributo. Esse sono presiedute da un membro del Consiglio. Il Presidente di Commissione riferisce anche per iscritto all'Assemblea sulla composizione e sulla fase di avviamento, oltre che sul lavoro svolto almeno ogni sei mesi. L'Assemblea ratifica a maggioranza semplice la costituzione della Commissione dopo aver esaminato la proposta progettuale.
4. Il Presidente delle Commissioni viene votato a maggioranza semplice dall'Assemblea. In caso di più candidature alla Presidenza della Commissione, l'Assemblea elegge il Presidente fra i candidati presentati che hanno precedentemente esposto i loro progetti. È eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Se la parità sussiste, si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
5. Lo stesso membro non può essere Presidente di più di una Commissione.
6. Alle riunioni delle Commissioni possono partecipare il Presidente, un membro dell'Esecutivo, il Capo dell'Ufficio consolare od un suo delegato.
7. I Presidenti di commissione formulano all'Assemblea la proposta di composizione della commissione possibilmente nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. numero massimo di membri 7,
 - b. pluralità della rappresentanza anche delle collettività di periferia.
8. Il Presidente di commissione sottopone alla ratifica dell'Assemblea la composizione definitiva della commissione, il progetto ed il piano di finanziamento della stessa.
9. Le proposte delle Commissioni devono essere approvate dall'Assemblea per diventare operanti.

Art. 18 BILANCIO

Il Com.It.Es provvede al proprio funzionamento ed al raggiungimento dei propri fini mediante:

1. Le rendite del suo eventuale patrimonio
2. I contributi annuali disposti dal M.A.E.
3. Le elargizioni di Enti pubblici italiani, tedeschi e privati.
4. Il ricavato da attività e manifestazioni varie.



Comites di Monaco di Baviera
Hermann-Schmid-Str. 8, D-80336 München

I bilanci del Com.It.Es sono pubblici, e i libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal MAE e dagli enti pubblici italiani, devono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative per eventuali verifiche.

Art. 19 I REVISORI DEI CONTI

Il Consiglio elegge due Revisori dei Conti, il terzo, designato dall'ufficio consolare, assume la presidenza del Collegio.

Possono essere designati Revisori dei Conti cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.

Le candidature sono presentate dai membri del Com. It. Es..

In caso di candidature in eccedenza, il Comitato procede per votazione. Sono eletti i primi due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad una seconda votazione. Se la parità persiste, si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 20 REVISIONE E CERTIFICAZIONE CONTABILE E DI BILANCIO

Il Tesoriere, a nome del Com. It. Es., convoca, entro trenta giorni dalla fine della gestione annuale, i Revisori dei conti per la verifica dei libri contabili e delle certificazioni del Bilancio Consultivo. I Revisori dei conti devono consegnare al Com. It. Es., entro sette giorni dalla data di revisione, un verbale, avente validità di certificato, sullo stato di contabilità della cassa, sulla regolarità delle operazioni amministrative e sulla esattezza e corrispondenza dei calcoli riportati nel Bilancio Consuntivo. Il verbale dei Revisori dei conti deve essere consegnato ai membri del Com. It. Es. in tempo utile per la presentazione del bilancio nei termini di legge.

Ogni eventuale o presunta irregolarità verificata dai revisori viene portata a conoscenza dei Consiglieri e denunciata alle autorità competenti.

Il Presidente del Comites deve presentare il Bilancio Consuntivo, controfirmato nella scheda sintetica dal Collegio dei Revisori dei conti e accompagnato dal verbale di approvazione del Com. It. Es., dal verbale dei Revisori dei Conti, firmato dagli stessi, all'Autorità Consolare locale.

Art. 21 I VERBALI

Tutte le riunioni dell'Esecutivo, dell'Assemblea e delle Commissioni devono essere verbalizzate. Le bozze dei verbali, redatte e sottoscritte dal segretario, dovranno essere trasmesse, entro dieci giorni lavorativi, anche per via telematica, ai membri del Com. It. Es.



Comites di Monaco di Baviera
Hermann-Schmid-Str. 8, D-80336 München

ed all'Ufficio Consolare. Ogni verbale dovrà riportare la data e l'ora d'inizio della riunione, il numero ed il nome dei presenti, quello degli assenti giustificati ed ingiustificati ed il luogo della riunione. Dovrà annotare l'ora, eventuali varianti nelle presenze, l'ora di chiusura della riunione, l'ordine del giorno e le sue eventuali modifiche. I membri dell'Assemblea che desiderano riportare a verbale i loro interventi in forma letterale dovranno presentarli in forma scritta anche in via telematica al Segretario.

I verbali dell'Esecutivo vengono consegnati nel periodo di tempo più breve possibile, e comunque prima della riunione successiva. I membri dell'Esecutivo possono formulare rilievi per iscritto anche in via telematica da presentare al Presidente prima dell'apertura della successiva riunione. I rilievi pervenuti vengono trattati in apertura di seduta.

I verbali dell'Assemblea e dell'Esecutivo, dopo debita approvazione, vengono pubblicati sul sito web del Com.It.Es.

Art. 22 SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Il Presidente ha due compiti fondamentali:

1. verificare la corretta convocazione dell'assemblea;
2. garantire il corretto svolgimento della riunione.

Il comportamento dei Consiglieri durante le sedute consiliari deve essere adeguato alla carica rivestita ed improntato al rispetto dei colleghi. Qualora il comportamento tenuto non sia conforme a tali principi o sia tale da ostacolare l'ordinato svolgimento dei lavori consiliari, il Presidente interviene mediante ammonizione che viene reiterata nel caso in cui persista tale comportamento nel corso della medesima seduta. Comminate due ammonizioni nel corso della stessa seduta, qualora tale comportamento persista, il Presidente mette ai voti la censura, che viene approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'approvazione della censura comporta la sospensione dei lavori per cinque minuti. Qualora alla ripresa dei lavori persista il comportamento che ha dato luogo alla censura, il Presidente mette ai voti la proposta di espulsione per il resto della seduta consiliare.

Il codice di comportamento da adottare durante le riunioni è il seguente:

1. Essere sempre educati e rispettosi;
2. Non è ammesso alcun tono aggressivo e offensivo;
3. E' gradito l'uso formale in ogni corrispondenza;
4. Non è ammesso il turpiloquio (imprecazioni, parolacce e bestemmie);
5. Rispetto per le Istituzioni.

Il presente articolo si applica anche con riferimento ai rapporti tra il Presidente ed i singoli consiglieri. Il Presidente deve comportarsi con i consiglieri con correttezza, considerazione, cortesia e cordialità. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. Il Presidente non può usare espressioni sconvenienti ed offensive.



Comites di Monaco di Baviera
Hermann-Schmid-Str. 8, D-80336 München

Il Presidente che assumesse comportamenti, in palese violazione di quanto contenuto nel presente articolo, potrà essere richiamato dall'intera assemblea, a svolgere le sue funzioni volte garantire il corretto svolgimento della riunione.

ART. 23 ASSENZE. DECADENZA DALLA CARICA

La partecipazione alle riunioni è obbligatoria.

L'assenza alla seduta dell'Assemblea o dell'Esecutivo va notificata, prima della seduta, con una comunicazione scritta inviata per via telematica o telefonicamente al Segretario.

1. L'assenza viene considerata giustificata se il Consigliere è stato trattenuto da motivi di lavoro, famiglia, salute, o condizioni al di fuori del suo controllo.
2. Non sono giustificate le assenze per motivi diversi di quelli di cui al numero 1 del presente articolo e che non vengano comunicate al Segretario per iscritto anche in via telematica, o telefonicamente prima dell'inizio dello svolgimento della seduta.
3. In caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive, il Consigliere decade dalla carica e viene sostituito secondo la Legge.

Art. 24 SEDE DELLE RIUNIONI

Le Assemblee e le riunioni dell'Esecutivo si tengono istituzionalmente nella sede del Comitato.

Le riunioni si possono tenere presso altre sedi se funzionali ad incontri con la Comunità che ne faccia richiesta. Tale luogo è stabilito dall'Esecutivo.

I membri del Comitato presenti alle Assemblee firmano il registro delle presenze anche in via telematica che serve da controllo per eventuali rimborsi spese.

Il Com. It. Es. e le Commissioni, si riuniscono secondo un criterio di risparmio di spese di viaggio e secondo il piano di finanziamento approvato dall'Assemblea.

Art. 25 RIMBORSO DELLE SPESE

Tutti gli incarichi relativi all'attività del Com. It. Es. sono gratuiti. Rimborsi spese e diarie sono stabiliti secondo la normativa ministeriale vigente.

I rimborsi spese e le diarie sono di regola erogati a scadenza trimestrale (31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre, 31 Dicembre). Superati 60 giorni dai pagamenti, eventuali richieste integrative non saranno prese in considerazione.



Comites di Monaco di Baviera
Hermann-Schmid-Str. 8, D-80336 München

Art. 26 REVOCA. SOSTITUZIONE. DIMISSIONI E DECADENZA DAGLI INCARICHI

Il voto dell'Assemblea contrario ad una proposta dell'Esecutivo non ne comporta la decadenza.

Il Presidente, l'Esecutivo, i singoli membri dell'Esecutivo, i Presidenti di commissione, cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei membri e votata a maggioranza assoluta dai membri dell'Assemblea. Le necessarie successive elezioni avvengono secondo le norme previste dalla legge istitutiva.

Le dimissioni del Presidente o dei membri dell'Esecutivo e dei Presidenti di Commissione hanno effetto solo dopo che l'Assemblea ne ha preso atto.

Fino alle elezioni del nuovo Presidente e del nuovo Esecutivo, il Presidente e l'Esecutivo uscente svolgeranno lavoro di normale amministrazione. Non è prevista l'elezione del nuovo Esecutivo né la nomina del Segretario antecedentemente all'elezione del nuovo Presidente.

Costituiscono inoltre motivi di decadenza:

1. Le dimissioni;
2. La perdita della residenza nella circoscrizione;
3. La perdita della cittadinanza italiana;
4. Il riacquisto della cittadinanza italiana per i membri stranieri;
5. La perdita del diritto dell'elettorato attivo, indegnità e colpe gravi;
6. I motivi di cui all'art. 23, comma 2, n. 3 del presente regolamento.

Art. 27 APPROVAZIONE E VARIAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO

Tale Regolamento entra in vigore dopo aver avuto l'approvazione di almeno 2/3 dei membri dell'Assemblea.

Le proposte di modifica devono essere presentate per iscritto, da almeno tre membri, al Presidente, che, dopo averne informato e discusso con l'Esecutivo, le mette all'ordine del giorno della successiva riunione dell'Assemblea.

ART. 28 CONFLITTUALITÀ

In caso di eventuali conflitti tra il presente Regolamento e la Legge, prevale la Legge. In caso di conflitti tra il presente Regolamento ed il Regolamento di Attuazione, prevale il Regolamento di Attuazione.



Comites di Monaco di Baviera
Hermann-Schmid-Str. 8, D-80336 München

Edizioni del Documento

Edizione	Data	Note	Presenti
1998	29.05.1998	Sostituisce tutti i regolamenti precedenti	Macaluso, Nazzaro, Sotgiu, Martinuzzi, Cena, Maggialetti, Maguolo, Minelli, Pullara, Rende
1998	05.02.2010	Modifica articoli 7 e 12	Alberti, Cumani, Cuomo, Macaluso, Marino, Mariotti, Rende, Ricci, Sotgiu
1998	24.09.2010	Modifica articolo 19	Basili, Cena, Cumani, Macaluso, Rende, Ricci, Sotgiu
2015	14.11.2015	Modifica regolamento	Alicandro, Di Benedetto, Del Bianco, Galli, Fontana, Fimiani, Madonna, Santonocito, Sciacca.

Glossario

Con **maggioranza assoluta** si intende la maggioranza di tutti gli aventi diritto, siano essi presenti o meno (quindi, nel caso dell'Assemblea, almeno 7 consiglieri).

Con **maggioranza semplice** si intende la maggioranza gli aventi diritto presenti (purché partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto).